

Reg. Delib. N. 7
Prot. N.
Seduta del 10/02/2011



COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Originale

**OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI EX. ART. 49 DEL
D.LGS. 05/02/1997 N. 22**

L'anno duemilaundici, addì dieci del mese di febbraio alle ore 19.30, nella Sala Consiliare del Castello Inferiore, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, il Consiglio Comunale si è riunito sotto la presidenza del geom. Emanuel Cortese in qualità di Presidente del Consiglio.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	SCETTRO rag. Gianni	SI	
2	BERTAZZO prof. Alcide	SI	
3	BUCCO geom. Simone	SI	
4	COSTA arch. Mariateresa	SI	
5	MINUZZO ing. Matteo	SI	
6	OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe	SI	
7	CUMAN prof.ssa Maria Angela	SI	
8	CORTESE geom. Emanuel	SI	
9	RUBBO geom. Alessandro	SI	
10	TASCA Luca	SI	
11	BONAN rag. Riccardo	SI	

N.	Cognome e Nome	P	A
12	DALLA VALLE Giovanni	SI	
13	MORESCO dott. Ivan	SI	
14	VIVIAN Matteo	SI	
15	BERTACCO dott. Lorenzo		SI
16	ZAMPESE dr. Pierantonio	SI	
17	GIRARDI dott. Loris	SI	
18	DINALE arch. Duccio	SI	
19	BASSETTO ins. Daniela	SI	
20	ZANFORLIN dr. Valerio	SI	
21	MARCHIORATO arch. Giuseppe Loris	SI	

TOTALE

20	1
----	---

Partecipa Il Segretario Generale Francesca Lora

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI EX. ART. 49 DEL D.LGS. 05/02/1997 N. 22

Relazione l'assessore al Bilancio R. Bonan.

Il Presidente terminata la relazione dichiara aperta la discussione, alla quale nessun consigliere interviene.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazioni di C.C. nn. 15 e 16 del 11.03.2005, esecutive sono stati rispettivamente approvati il Piano Finanziario anno 2005 per il passaggio da tassa smaltimento rifiuti alla Tariffa Igiene Ambientale; nonché istituita con decorrenza 01.01.2005 la tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani;
- con deliberazione di C.C. n. 14 del 11.03.2005 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997;
- con deliberazioni di C.C. n. 14 del 30.03.2006 e n. 78 del 29/12/2008 sono state apportate alcune modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997;
- con deliberazione di C.C. n. 7 del 04.02.2010 sono state apportate alcune modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex art. 49 del D. Lgs. N. 22 del 05.02.1997;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 238/2009 che ha sancito la natura tributaria della tariffa igiene ambientale assimilandola alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;

DATO ATTO CHE al fine di adeguare il regolamento comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti solidi urbani alle nuove disposizioni si rende necessario procedere alla variazione dell'art. n. 19 al fine di specificare l'esenzione dall'applicazione della tariffa giornaliera dei promotori di raduni di auto e/o moto in quanto si ritiene non producano rifiuti;

CONSIDERATO CHE l'Ufficio Tributi ha predisposto una bozza di Regolamento che è stata sottoposta all'esame dell'apposita commissione nella seduta del 07.02.2011;

RITENUTO di procedere alla modifica dell'art. 19 del Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, come indicato nell'allegato sub. A) che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Udita la relazione dell'assessore al Bilancio;

VISTI

- il l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e succ. modd. ed intt.;
- il D. Lgs. n. 22/1997 ed il DPR 158/1999;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 17.12.2010 che proroga il termine per la

deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2011 al 31 marzo 2011;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per quanto di competenza dal Responsabile dell'Area 2[^] Economico Finanziaria e dal medesimo responsabile (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs.n. 267/2000 e dall'art. 65 comma 3[^] del vigente statuto comunale.

A seguito di votazione palese espressa per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti votanti	n. 20
Favorevoli	n. 20
Contrari	n. ==
Astenuti	n. ==

DELIBERA

- 1) di modificare, per le ragioni esposte in premessa, l'art. 19 del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ex art. 49 del D.Lgs. n. 22 del 05.02.1997;
- 2) di approvare il regolamento così come risulta a seguito delle modifiche apportate allegato sub. A) alla presente deliberazione;
- 3) di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero delle Finanze, Direzione per la Fiscalità Locale.



CITTA' DI MAROSTICA

VIA L. TEMPESTA, 17 - 36063 MAROSTICA (VICENZA)



Codice Fiscale 82000830248
Partita IVA. 00255650244
tel. +39 0424/479200 - fax +39 0424/479156



del Touring Club Italiano

Ufficio Tributi

Regolamento per l'applicazione della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 11 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza, individuate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche. Determina altresì la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 2

Servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. La gestione dei rifiuti, attività qualificata "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. Essa è disciplinata dalle disposizioni del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e dal regolamento comunale previsto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo stesso.

2. L'attività di cui al comma precedente nonché l'applicazione e la riscossione della tariffa sono gestite direttamente dal Comune.

Art. 3

Classificazione dei rifiuti

1. Per la classificazione dei rifiuti ai fini dell'espletamento del servizio nonché ai fini dell'applicazione della tariffa si fa riferimento all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonché per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 35 del 30.05.1998 e n. 72 del 22.11.1999. Tali deliberazioni trovano legittimazione negli articoli 21, comma 2, lettera g) e 57, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Art. 4

Gestione e costo del servizio

1. Il servizio è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal regolamento comunale per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti. Per detto servizio trova automatica applicazione la relativa tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani.

2. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti ed i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa.

3. Il costo è definito ogni anno in relazione al piano finanziario degli interventi necessari al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.

Art. 5

Istituzione della tariffa

1. Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell'articolo 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di Marostica, la tariffa prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2. L'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate secondo le modalità previste nel titolo III del presente regolamento.

3. Per la determinazione della tariffa da parte del Comune si fa riferimento all'insieme dei criteri e delle condizioni previsti per la definizione della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La tariffa a regime deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 6

Determinazione della tariffa

1. La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione di Giunta Comunale¹ entro l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 5, comma 3, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. In caso di mancata deliberazione entro detto termine, si intende prorogata la tariffa vigente. La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti ed eccezionali incrementi nei costi relativi al servizio reso; l'incremento della tariffa non ha comunque effetto retroattivo.

2. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito, e all'entità dei costi di gestione.

3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

4. Alle unità immobiliari di utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico, è applicata la tariffa dell'uso prevalente.

Art. 7

Presupposti per l'applicazione della tariffa

1. La tariffa è dovuta per l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, produttivi di rifiuti urbani o ad essi assimilati, a qualunque uso adibiti, esistenti nel territorio comunale.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'arredo e l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile.

3. Per le zone non servite dai servizi suindicati, costituisce presunzione semplice dell'occupazione la presenza di arredo anche se parziale.

Art. 8

Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

1. La tariffa è dovuta da chiunque occupi o conduca a qualunque titolo locali o aree scoperte, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro i quali usino in comune i locali e le aree stesse.

2. Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime.

3. Per i locali destinati ad attività ricettiva extra-alberghiera la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.

4. Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodo inferiore all'anno la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.

5. Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

¹ Termini modificati con deliberazione di C.C. n. 78 del 29/12/2008 ; il testo precedente era il seguente “ con deliberazione consiliare”

TITOLO II COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 9

Locali ed aree soggette

1. Si considerano produttivi di rifiuti urbani e assimilati agli urbani:

- a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
- b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
- c) i posti macchina coperti;
- d) le cantine;
- e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica;
- f) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;
- g) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi, locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole e chioschi stabili;
- h) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo, teatri, cinema o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
- i) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto ed altre, parlatori, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, case di riposo, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado per le quali il Comune non provvede alle spese di funzionamento;
- j) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione;
- k) tutti i vani, accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti di associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali e case di cura private, delle caserme, stazioni, ecc. (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola alla produzione di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3 del D. Lgs. n. 22 del 05.02.1997).

2. Per la determinazione della superficie soggetta dei locali, come definiti al precedente comma, si fa riferimento alla superficie abitabile misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima di mt. 1,5. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 ovvero inferiore o uguale a 0,50.

Art. 10

Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Vengono così definite:

- a) Utenze domestiche di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi hanno stabilito la propria residenza, risultante dagli archivi dell'anagrafe generale del Comune;
- b) Utenze domestiche di soggetti non residenti: le unità abitative occupate da persone che hanno stabilito altrove la propria residenza.

2. Per le utenze domestiche di soggetti residenti il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'anagrafe generale del Comune. Per il primo semestre si terrà conto delle risultanze

anagrafiche al 1° gennaio mentre per il semestre successivo di quelle presenti al 1° luglio.

3. Per la commisurazione della tariffa per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel Comune di Marostica e anche dai non residenti si tiene conto del numero dei dimoranti in via presuntiva secondo la seguente progressione di superficie utile dell'immobile:

n. dimoranti	Mq. utili
1	Fino a 40 mq.
2	Da 41 mq. a 60 mq.
3	Da 61 mq. a 80 mq.
4	Da 81 mq. a 100 mq.
5	Da 101 mq. a 120 mq.
6	Da 121 mq.

4. Il dispositivo di cui al precedente comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche.

5. Per la determinazione della quota fissa da attribuire alla singola utenza si prende a riferimento l'importo dovuto da ciascuna famiglia anagrafica, costituente la singola utenza, ponderato sulla base del coefficiente di adattamento K_a relativo al numero dei componenti della famiglia anagrafica medesima e alla superficie dell'immobile occupato o condotto, in modo da privilegiare quelle più numerose, secondo quanto specificato nel punto 4.1 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 1a (Nord) e le minori dimensioni dei locali. Nella realtà del Comune di Marostica si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Numero componenti della famiglia anagrafica	K_a Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti della famiglia anagrafica
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più	1,30

6. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo prodotta da ciascuna utenza. Nelle more dell'introduzione di sistemi che consentano la misurazione individuale degli apporti, si applica un sistema presuntivo desumibile sulla base dei coefficienti (K_b) previsti al punto 4.2 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 2. Nella realtà del Comune di Marostica si fa riferimento ai seguenti coefficienti previsti:

Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche	
Nucleo fam.	K_b
1	1,00
2	1,80
3	2,20
4	2,60
5	2,90
6 o più	3,40

Art. 11

Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere la parte fissa della tariffa è attribuita sulla base del coefficiente Kc relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal Comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a. Nella realtà del Comune di Marostica si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Cat R	Cod. Tribut o	Attività	KC Applicato
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67
2	TT0	Cinematografi e teatri	0,43
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
5	CC0	Stabilimenti balneari	0,64
6	E00	Esposizioni, autosaloni	0,51
7	A00	Alberghi con ristorante	1,64
8	AA0	Alberghi senza ristorante	1,08
9	X00	Case di cura e riposo	1,25
10	XX0	Ospedali	1,29
11	Q00	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52
12	U00	Banche e istituti di credito	0,61
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	1,46
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	1,78
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,93
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	6,24
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	5,13
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie da asporto	7,17
28	I00	Ipermercati di generi misti	2,74
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	5,21
30	DD0	Discoteche, night club	1,91

2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa si organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Fino all'adozione di tali sistemi di misurazione il Comune applica un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione media annua per metro quadrato (coefficiente Kd)

nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, tabella 4a.

Nella realtà del Comune di Marostica si fa riferimento ai seguenti coefficienti:

Cat R	Cod. Tributo	Attività	KD Applicato
1	T00	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	5,50
2	TT0	Cinematografi e teatri	3,50
3	KK0	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,90
4	C00	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,21
5	CC0	Stabilimenti balneari	5,22
6	E00	Esposizioni, autosaloni	4,22
7	A00	Alberghi con ristorante	13,50
8	AA0	Alberghi senza ristorante	8,88
9	X00	Case di cura e riposo	10,20
10	XX0	Ospedali	10,60
11	Q00	Uffici, agenzie, studi professionali	12,45
12	U00	Banche e istituti di credito	5,03
13	N00	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	11,55
14	F00	Edicole, farmacie, tabaccaio, plurilicenze	11,90
15	P00	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,81
16	Z00	Banchi di mercato beni durevoli	14,58
17	V00	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95
18	W00	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	7,62
19	K00	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95
20	Y00	Attività industriali con capannoni di produzione	7,53
21	WW0	Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91
22	R00	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,70
23	M00	Mense, birrerie, amburgherie	51,20
24	B00	Bar, caffè, pasticceria	42,00
25	S00	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22,70
26	J00	Plurilicenze alimentari e/o miste	21,40
27	O00	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie da asporto	58,80
28	I00	Ipermercati di generi misti	22,45
29	ZZ0	Banchi di mercato genere alimentari	42,70
30	DD0	Discoteche, night club	15,68

3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati nella classificazione fornita dal metodo normalizzato vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti. Per una facilità di applicazione e per omogeneità di trattamento della tariffa, a mano a mano che si presenteranno attività con tali caratteristiche verranno creati dei sottocodici rispetto a quelli presenti nella colonna "cod. tributo" che manterranno comunque i coefficienti del codice "madre". Quindi la radice iniziale lunga 2 caratteri non sarà modificata.

4. L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dal precedente comma viene effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partiva IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del

codice si fa riferimento all'attività effettivamente svolta. Nel caso di più attività esercitate dal medesimo utente la tariffa applicabile è unica e basata sull'attività prevalente, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo. I posti auto/garage intestati a persone giuridiche sono classificati nella categoria "Autorimesse" a meno che non risultino direttamente e singolarmente utilizzati quale pertinenza di una specifica abitazione.

Art. 12 **Esclusioni**

1. Sono esclusi dal calcolo delle superfici i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non rientrano pertanto nei criteri per l'applicazione della tariffa i seguenti:

a) locali:

- 1) i locali non allacciati a servizi pubblici essenziali (acqua, luce e gas) o privi di qualsiasi arredo;
- 2) i locali inutilizzabili;
- 3) i fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata con idonea documentazione;
- 4) i locali tecnologici stabilmente muniti di attrezzature quali, a titolo d'esempio: il locale caldaia per riscaldamento domestico, impianti di lavaggio automezzi e i ponti per l'elevazione di macchine o automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
- 5) i balconi, terrazze, posti macchina scoperti;
- 6) i locali e le aree degli impianti sportivi. Sono invece soggetti a tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinate ad usi diversi da quello sopra indicato, quali quelli adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietteria, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
- 7) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
- 8) le parti comuni degli edifici.

b) aree:

- 1) le aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- 2) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- 3) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso compresi i depositi di veicoli da demolire;
- 4) le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dalle stazioni di servizio carburanti;
- 5) le aree scoperte adibite a verde.

c) eventuali altri locali ed aree non produttivi di rifiuti per i quali non è espressamente prevista l'esclusione; in tal caso essi sono oggetto di valutazione da parte del Responsabile del Servizio sulla base di idonea istruttoria ricorrendo a criteri interpretativi analogici.

2. Le circostanze di cui ai precedenti punti 1 – 2 – 3 della lettera a) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella comunicazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito della licenza commerciale o della autorizzazione tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. In caso di contestuale produzione di rifiuti assimilati agli urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.

Non sono, pertanto, soggette a tariffa:

- a) le superfici degli insediamenti industriali ed artigianali sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;
- b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze. Sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni nonchè dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorchè risultino ubicate sul fondo agricolo;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private ove per caratteristiche strutturali e per la loro destinazione danno luogo di regola alla formazione di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3 del D. Lgs. n. 22 del 05.02.1997;
- d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

4. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla tariffa di cui ai commi precedenti, devono presentare all'Ente una dichiarazione dalla quale risulti che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali, o comunque non assimilati ovvero le superfici non soggette al disposto di cui al precedente comma 3. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata nonchè la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. Tale documentazione deve essere presentata entro il 30 giugno di ciascun anno².

5. Sono esclusi dalla tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

6. L'onere della prova atta a dimostrare l'inidoneità dei locali a produrre rifiuti, spetta al contribuente (Corte Cassazione sent. 12084 dd. 01/07/2004).

Art. 13

Riduzioni ed esenzioni

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica su superficie non pavimentata nelle vicinanze della propria abitazione, in ogni caso entro il territorio comunale, ed in uno spazio ben delimitato è prevista una riduzione del 30%³ della quota variabile della tariffa. La pratica del compostaggio è verificata periodicamente. Se dagli accertamenti svolti risulta che lo stesso non è effettuato sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 19, comma 4, del presente regolamento.

2. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento del 30% della quota variabile, nei seguenti casi:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo , a condizione che:
 - vengano utilizzate nel corso dell'anno per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;
 - che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;
 - che nella denuncia sia contenuta l'indicazione dell'abitazione di residenza dell'utente e degli altri utilizzatori dell'immobile nonchè la dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;
- b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 180 giorni;

² Capoverso aggiunto con deliberazione di C.C. n. 14 del 30.03.2006

³ Percentuale variata con deliberazione di C.C. n. 14 del 30.03. 2006; il testo precedente era il seguente. "...20%..."

3. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento del 40% della parte variabile, nei seguenti casi:
- a) locali adibiti ad Agriturismo per i quali l'attività viene esercitata con una periodicità inferiore a quello delle categorie di ristorazione vere e proprie a condizione che l'uso "stagionale" e/o comunque limitato risulti dall'atto regionale che autorizza l'esercizio dell'attività;
 - b) locali "Bar, caffè, pasticceria" (cod. tributo B00) ubicati al di fuori delle mura (centro storico); nonché "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub" che rientrano nella ex-categoria dei piccoli produttori sulla base degli elenchi trasmessi dall'Ufficio Ecologia, visto la minor produzione di rifiuti e la minor periodicità di raccolta ed espletamento del servizio.
 - c) la tariffa è ridotta nella misura del 90% della parte variabile per i locali adibiti a scuole (senza fare distinzione tra pubbliche e private) che rientrano nella categoria Ronchi 1) codice TOO.⁴

3bis. La tariffa è ridotta attraverso l'abbattimento della quota variabile di una percentuale massima del 70% per l'utenza non domestica, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati, provenienti dai locali soggetti a tariffazione, che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione kd per la specifica categoria indicati all'art. 11, comma 2. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti, dietro presentazione di idonea documentazione. La documentazione deve pervenire entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento all'anno precedente.⁵

4. Per quanto riguarda i locali a destinazione "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio, gelaterie d'asporto" (cod. O00) la tariffa è ridotta attraverso gli abbattimenti della parte variabile di seguito indicati:

- a) del 50% della parte variabile per coloro che rientrano nella ex-categoria dei piccoli produttori;
- b) del 30% della parte variabile per coloro che rientrano nella ex-categoria dei grandi produttori.

5. La tariffa è ridotta del 30% nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera a) del comma 2, risiede o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale.

6. La tariffa, per la sola parte variabile, è ridotta del 100% nel caso di abitazioni occupate da un solo cittadino che, per motivi di salute venga ricoverato presso una struttura sanitaria, oppure per altri motivi dimori presso una casa di cura o di ricovero per un periodo di almeno due mesi. Tale agevolazione inizierà dal primo giorno del mese successivo all'inizio del ricovero o trasferimento e cesserà alla fine del mese in cui tale situazione terminerà previa presentazione, anche da parte di terzi, di idonea istanza documentata;

7. Le riduzioni delle superfici e quelle tariffarie di cui ai precedenti commi sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione; le riduzioni tariffarie di cui ai precedenti commi 2 e 3, che si rendono applicabili a seguito di variazioni delle condizioni di assoggettabilità verificatesi nel corso dell'anno, decorrono dall'anno successivo a quello in cui i contribuenti hanno presentato la denuncia di variazione.

8. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni

⁴ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 30.03.2006 il testo precedente era il seguente: "la tariffa è ridotta, solo per la parte variabile, nella misura del 60% per la categoria 1) codice TOO musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto."

⁵ Comma aggiunto con deliberazione di C.C. n. 14 del 30.03.2006

dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai commi 2 e 3; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.

9. Per la categoria degli studi medici, considerata la produzione promiscua di rifiuti speciali ed assimilati agli urbani, si applica la tariffa all'intera superficie sulla quale l'attività viene svolta, prevedendo una percentuale di riduzione del 20% della parte variabile;

10. Per la categoria delle "serre" con presenza di coltivazione e vendita di prodotti relativi alla floricoltura, considerato che per tipologia di attività la stessa produce in prevalenza rifiuto umido, che viene completamente recuperato con conseguente riutilizzo dello stesso per il ciclo produttivo, viene prevista una riduzione del 80% della parte variabile della tariffa.

11. Qualora venisse applicato un sistema di rilevazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti da ogni utenza le riduzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non potranno essere applicate.

12. Le riduzioni della tariffa previste ai commi precedenti sono cumulabili, comunque non possono superare il cento per cento della quota variabile della tariffa.

13. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

14. Possono essere esonerati totalmente o parzialmente, su presentazione di apposita documentazione e a seguito di valutazione da parte del Responsabile del Servizio, dal pagamento della tariffa:

- a) coloro che godono dell'assistenza economica di base da parte di Enti pubblici o che si trovino in particolari situazioni economiche e/o sociali;
- b) i soli titolari di pensione sociale INPS di età superiore ai 65 anni, soli o con coniuge che occupino una superficie tassabile non superiore a 50 mq. e che non sono proprietari di alcuna unità immobiliare;
- c) associazioni che abbiano per scopo l'assistenza e la beneficenza rivolta a categorie sociali bisognose che non abbiano scopo di lucro;
- d) ulteriori particolari e gravi situazioni potranno essere di volta in volta prese in considerazione dal Responsabile del Servizio su specifica richiesta degli interessati. In quest'ultimo caso la riduzione massima consentita non potrà superare il 30% della parte variabile della tariffa.

15. L'istanza per ottenere l'esonero del pagamento della tariffa è presentata dall'utenza interessata al Comune. Gli esoneri di cui al punto b) e c) avranno decorrenza dall'anno successivo. Per gli altri esoneri la decorrenza è dalla data di presentazione della domanda e saranno validi solamente per l'anno in corso.

TITOLO III COMUNICAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 14

Comunicazioni

1. All'Ente deve essere presentata apposita comunicazione in caso di:

- a) occupazione originaria, di variazione o cessazione delle superfici dei locali e delle aree di cui all'articolo 9;
- b) richieste per ottenimento delle agevolazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14;
- c) segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra.

2. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo all'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di comunicazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che occupano o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso al proprietario con vincolo di solidarietà.

3. I soggetti obbligati, ai sensi del comma 2, consegnano all'Ente comunicazione redatta su appositi moduli predisposti dall'Ente stesso entro i sessanta giorni successivi alla data di inizio di variazione degli elementi che determinano la composizione della tariffa o di cessazione. Per gli eredi il termine si intende prorogato di 12 mesi. Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti è rilevata automaticamente dall'anagrafe comunale nel corso dell'anno tributario il 1° gennaio e il 1° luglio determinando quindi l'aggiornamento automatico della tariffa nei due semestri.

4. La comunicazione, originaria, di variazione o cessazione, deve contenere:

Per le utenze domestiche:

- a) dati identificativi dell'intestatario della scheda famiglia (per le utenze di soggetti residenti);
- b) dati identificativi degli occupanti l'alloggio e del proprietario dello stesso (per le utenze di soggetti non residenti);
- c) ubicazione, superficie, e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d) data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

Per le utenze non domestiche:

- a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
- b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
- c) ubicazione, superficie, identificativi catastali (Comune catastale, particella edificiale e subalterno) e destinazione d'uso dei locali ed aree;
- d) indicazione della data di inizio dell'occupazione e/o conduzione o in cui è intervenuta la variazione;
- e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni.

5. La comunicazione è presentata al Comune direttamente o spedita per posta, potrà essere possibile effettuarla anche per via telematica, non appena il servizio sarà attivato. Nell'ultimo caso sarà necessario munirsi preventivamente della password rivolgendosi agli uffici comunali. La comunicazione pervenuta utilizzando la suddetta password personale sarà considerata a tutti gli effetti come sottoscritta dall'utente intestatario della password.

6. Ai fini dell'applicazione della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche, le condizioni di nuova occupazione, di variazione, di cessazione hanno effetto dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La cessazione può avvenire anche d'ufficio nella circostanza

che si sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo del servizio (decessi, subentri, ecc.). In tale ultimo caso (omessa comunicazione di cessazione dell'utenza) la cessazione avrà decorrenza con il 1 gennaio dell'anno successivo ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 3.

7. In caso di omessa presentazione della comunicazione, il comune, in mancanza di dati certi, determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, in mancanza di dati rilevabili da altri archivi in possesso dell'ufficio, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dell'anno al quale, in base a elementi precisi e concordanti può farsi risalire l'inizio dell'occupazione.

8. Fatto salvo il potere/dovere di eventuale rettifica, i dati e gli elementi indicati nella denuncia debitamente presentata e sottoscritta, ai sensi del precedente comma, 5, d'inizio o di variazione, autorizzano il Comune a determinare sulla base degli stessi la tariffa dovuta, senza obbligo di darne preventiva notizia al soggetto interessato.

Art. 15

Rimborsi e conguagli

1. Le modifiche inerenti gli elementi che determinano la composizione della tariffa sono conteggiate nella tariffazione successiva anche mediante conguaglio compensativo.

2. In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione dei locali ed aree l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione, fornendo a dimostrazione idonea documentazione o elementi oggettivamente riscontrabili.

3. Sull'istanza di rimborso il Responsabile del Servizio procede entro centottanta giorni dalla data della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, calcolati con le modalità di cui al "Regolamento per l'applicazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso di tributi comunali"⁶;

Art. 16

Verifiche

1. Il Comune esercita l'attività di controllo necessaria per il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.

2. L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:

- a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
- b) richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici ovvero dichiarazioni autocertificative tenenti luogo dei documenti richiesti;
- c) utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura servizi;
- d) accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete.

3. Per le abitazioni l'occupazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 7, comma 2, e con il collocamento di arredamento anche solo parziale. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso da abitazione l'occupazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi, la presenza dell'arredamento ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata attraverso l'esistenza di un'autorizzazione o licenza.

4. Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare all'interno dell'unità immobiliare alcuni elementi rilevanti per il calcolo della tariffa, personale dell'Ente gestore, munito di tesserino di

⁶ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 04/02/2010 il comma precedente era il seguente: "3. Sull'istanza di rimborso il Responsabile del Servizio procede entro novanta giorni dalla data della richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, calcolati per semestre compiuto, nella misura legale dalla data dell'istanza o dalla data di fornitura di eventuali documenti richiesti se l'istanza risulta incompleta."

riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata previo assenso dell'interessato, purché sia stato inviato almeno cinque giorni prima preavviso scritto.

5. In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.

6. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora entro trenta giorni non pervengano rilievi all'Ente. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. L'Ente gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.

Art. 17 **Riscossione**

1. La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dall'Ente secondo le modalità dallo stesso stabilite nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente regolamento.

2. L'ammontare annuo della tariffa viene riscosso direttamente dall'Ente con l'emissione di una fattura/*bolletta* per l'intero anno, nel secondo semestre dell'anno di imposizione pagabile in minimo due rate.⁷

3. Per economicità di gestione, non si dà luogo all'emissione di alcuna fattura/*bolletta* per importi di tariffa inferiori a 10,00 euro annuali.⁸ Tale disposizione non si applica per la tariffa giornaliera disciplinata dal successivo art. 20 e in sede di conguaglio.⁹

4. Il pagamento del corrispettivo relativo al servizio va effettuato entro il termine di scadenza indicato in fattura/*bolletta*, che sarà emessa con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza. Qualora per motivi tecnici, le fatture/*bollette* dovessero essere recapitate oltre la scadenza, il contribuente potrà provvedere al pagamento, senza sanzioni ed interessi, entro i 15 giorni successivi al recapito. (capoverso aggiunto con deliberazione di C.C. n. 78 del 29/12/2008)

5. Per le somme dovute e non pagate alla scadenza il comune provvede al recupero dei crediti ed alla riscossione coattiva nei modi di legge, con aggravio di interessi e ulteriori spese amministrative come specificato al successivo art. 18.

⁷ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 78 del 29/12/2008: il testo precedente era il seguente: "L'ammontare annuo della tariffa è suddiviso in almeno due rate, demandando alla Giunta Comunale la scelta del sistema di riscossione nonché le modalità operative definite in base ai costi sia diretti che indiretti";

⁸ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 30.03.2006 il testo precedente era il seguente: "...Per economicità di gestione, qualora l'importo di ogni singola fattura risulti uguale o inferiore a euro 10,00 il corrispettivo dovuto sarà richiesto unitamente a quello del periodo successivo..."

⁹ Comma modificato con deliberazione di C. C. n. 78 del 29/12/2008: il testo precedente era il seguente: "10,00 euro annuali. Nel caso di iscrizioni in corso d'anno che comportino un importo annuale superiore alla cifra minima si precisa che se la fatturazione del primo semestre non supera i 10,00 euro la somma non fatturata sarà recuperata con la fatturazione del secondo semestre. Nel caso di cancellazioni in corso d'anno che comportino un importo annuale superiore alla cifra minima se una delle due fatture annuali non supera la cifra di 10,00 euro non verrà emessa. Tale disposizione ..."

ART. 18¹⁰

Accertamento e Contenzioso

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni e comunicazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, comunicazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione, comunicazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 472/1997.
3. Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, e dal regolamento comunale per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione e dell'autotutela amministrativa approvato con deliberazioni di C.C. nn. 89 del 24.11.1998 e n. 4 del 05.01.1999;
4. Si precisa che non si dà luogo ad emissione di avvisi di accertamento per differenze di imposta inferiori ad euro 10,33.
5. Contro gli avvisi di accertamento, il ruolo e la cartella di pagamento, il provvedimento di irrogazione i sanzioni ed il diniego di rimborso può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 546 del 31.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 19

Tariffa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza concessione, aree pubbliche ad uso privato, è istituita la tariffa giornaliera di smaltimento. Per temporaneo si intende l'uso dell'area inferiore a 183 giorni, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, rapportata a giorno e maggiorata del 50% (cinquanta per cento).
3. La tariffa giornaliera è definita con decorrenza annuale, con deliberazione di cui all'articolo 6.

10 Art. modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 04/02./2010 il testo precedente era il seguente: **“ART. 18 Violazioni:**

1. Nel caso di pagamento parziale o posticipato oltre la scadenza prevista, sono addebitati gli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso legale maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. Inoltre per ogni sollecito di pagamento l'importo viene maggiorato quale rimborso delle spese amministrative di euro 5,00 oltre alle spese di notifica. L'Ente si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.

2. In caso di mancata presentazione della comunicazione originaria, di variazione o di perdita del diritto alle agevolazioni entro il termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 15, comma 3, del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: Euro 20,00 (venti), se la tardiva comunicazione perviene entro 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 15, comma 3, del presente regolamento; euro 30,00 (trenta) se la tardiva comunicazione perviene oltre 90 (novanta) giorni dal termine di cui all'articolo 15, comma 3, e prima dell'inizio dell'attività di controllo da parte dell'Ente gestore; Euro 40,00 (quaranta) nel caso di accertata non veridicità dei dati comunicati; Euro 50,00 (cinquanta) in caso di omessa;

3. In caso di presentazione della comunicazione di cessazione oltre i termini di cui all'art. 15, comma 3 le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili saranno calcolate penalizzando gli importi rimborsabili come segue:
se entro l'anno tributario della cessazione il rimborso sarà conteggiato a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di presentazione della comunicazione; se oltre l'anno tributario della cessazione ma entro il termine prescrittivo previsto dall'art. 16, comma 2, (5 anni) il rimborso sarà conteggiato a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo di variazione; se oltre il termine prescrittivo previsto dall'art. 16, comma 2, (5 anni) il rimborso sarà conteggiato a partire dal 1° giorno dell'annualità successiva alla data in cui il rimborso non è prescritto (quindi si dà luogo al rimborso per sole 4 annualità)

4. Chi non effettua la pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani ed ha chiesto la relativa riduzione della tariffa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 (cento).

5. L'Ente gestore provvederà, in occasione dell'emissione della fatturazione, al recupero di quanto dovuto entro cinque anni dalla data in cui è stata commessa la violazione.

6. Chi non effettua la pratica del compostaggio domestico della frazione organica dei rifiuti urbani ed ha chiesto la relativa riduzione della tariffa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 100,00 (cento).

4. La tariffa giornaliera è applicata con le stesse modalità della tariffa annuale ed è riscossa dall'Ente.

5. Per eventi sportivi, manifestazioni gastronomiche, manifestazioni socio-culturali o del tempo libero, con occupazione di aree comunali, è tenuto a corrispondere la tariffa giornaliera il promotore della manifestazione.

6. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni effettuate con cantieri, in quanto il rifiuto prodotto è per la quasi totalità da considerarsi speciale, occupazioni necessarie per traslochi in quanto la tariffa è già applicata all'immobile nonché ogni altra occupazione che o per la particolare tipologia (occupazione soprassuolo e sottosuolo, fioriere, ecc) o perché oggettivamente (banchetti per raccolta firme, suonatori ambulanti, **raduni di auto e/o moto** ¹¹ecc.) non producono o hanno una produzione di rifiuto irrilevante.

7. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni realizzate da enti o associazioni senza fine di lucro.

8. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo annuale dovuto, comprensivo di eventuali interessi, è inferiore a 3 (tre) Euro.

art. 20

Responsabile

1. Al Responsabile del Servizio sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tariffa compresa la firma dei provvedimenti necessari per la riscossione coattiva della stessa o per eventuali rimborsi.

¹¹ Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 7 del 10.02.2011.

TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 21

Norme transitorie e finali

1. Dal 1 gennaio 2005 è soppressa, sull'intero territorio comunale, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti di cui alla sezione II del capo XVIII del titolo III del testo unico finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Sono altresì, sopresse tutte le norme regolamentari in quanto in contrasto con il presente regolamento.

2. L'accertamento e la riscossione della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), i cui presupposti si sono verificati entro il 2004, continuano ad essere gestiti anche successivamente al 1 gennaio 2005 dal Comune.

3. Per le occupazioni di locali od aree e per le variazioni intervenute dal 1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, la denuncia deve essere presentata al Comune entro il 20 gennaio 2005.

4. Il Comune di Marostica dà immediata applicazione al metodo normalizzato con l'introduzione della tariffa composta da una parte fissa e da una parte variabile.

5. Le situazioni contributive denunciate ai fini dell'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione della tariffa. Saranno inoltre possibili eventuali modifiche dovute alle norme previste dal presente regolamento. Nel primo anno di applicazione, la tariffa viene attribuita sulla base di quanto riscontrabile dalle iscrizioni a ruolo relative al 2004, salvo conguaglio a chiusura dell'anno contabile.

6. Il presente regolamento e le eventuali modifiche, a norma dell'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997 entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello di modifica salvo le approvazioni e modifiche effettuate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione che, entrano in vigore al primo gennaio dell'anno di approvazione.¹²

¹² Comma modificato con deliberazione di C.C. n. 14 del 30.03.2006; il testo precedente era il seguente: "...Il presente regolamento, a norma dell'art. 52, comma 2 del D. Lgs. n. 446/1997 entra in vigore il 01.01.2005. Eventuali modifiche e/o variazioni entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello di variazione salvo eventuali proroghe e/o differimenti di termini di approvazione del bilancio dell'Ente...."

Oggetto : MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI EX. ART. 49 DEL D.LGS.
05/02/1997 N. 22

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Marostica, li 07/02/2011

Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario
Dott. Giorgio Zen

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 07/02/2011

Il Responsabile Dell'area 2^
Giorgio Zen

PARERE DI CONFORMITA'

La deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto Comunale.

Marostica, li 07/02/2011

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
geom. Emanuel Cortese

Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **07/03/2011** ed ivi rimarrà per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 (T.U.E.L.).

Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data _____ e che contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
- è divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Generale
Francesca Lora

-
- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Segretario | <input type="checkbox"/> Area 1^ Affari Generali |
| <input type="checkbox"/> Ufficio personale | <input type="checkbox"/> Area 2^ Economico Finanziaria |
| <input type="checkbox"/> Servizi Sociali | <input type="checkbox"/> Area 3^ Lavori Pubblici |
| <input type="checkbox"/> Servizi Demografici | <input type="checkbox"/> Ufficio Progettazione |
| <input type="checkbox"/> C.e.d. | <input type="checkbox"/> Area 4^ Sviluppo del Territorio – Urbanistica |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Cultura e Biblioteca | <input type="checkbox"/> Vigili |
| <input type="checkbox"/> Ufficio Segreteria e Contratti | <input type="checkbox"/> Protezione Civile |

Unione dei Comuni